



Linee guida relative alla trasparenza e l'integrità ai sensi del D. Lgs. 33/2013

Approvato con delibera del Consiglio d'amministrazione Nr. 26 del 10.09.2020

1. PREMESSA

La federazione provinciale dei consorzi è un consorzio di bonifica di 2° grado e ha la sua sede in via degli artigiani 31 a Bolzano. Ai sensi dell'art. 862 del codice civile si tratta di una persona giuridica di diritto pubblico.

Ai sensi dei commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge n° 190/2012, il Governo ha adempiuto alla delega legislativa attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33.

La legge n° 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n° 90/2014 (art. 24 bis) ha sostituito l'art. 11 del D. Lgs. n° 33/2013 estendendo la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto pubblico non territoriali, fra i quali i consorzi di bonifica e quindi la federazione provinciale dei consorzi.

2. LA TRASPARENZA

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n° 33/2013, la "trasparenza" è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. 2, co. 2, D. Lgs. n° 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni e dati su organizzazione ed attività degli enti pubblici.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs n° 82/2005. Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

2.1 Accesso civico:

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n° 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3). Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato "l'accesso civico" (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente, qualora non siano stati effettivamente pubblicati.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. Entro 30 gg la federazione deve inserire nel sito il documento oppure trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

2.2 Limiti alla trasparenza:

Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 co. 4):

1. i dati personali non pertinenti;



2. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
 3. non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente consortile;
 4. non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.
- Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge n° 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

3. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La federazione deve adottare un *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (di seguito semplicemente "*programma*") da aggiornare annualmente.

Il programma contiene le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono essere coordinate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di prevenzione della corruzione* del quale il programma costituisce parte integrante.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con gli strumenti di programmazione della federazione.

Sul sito istituzionale sono indicati i responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

I principali compiti del responsabile della trasparenza sono:

1. controllare l'adempimento da parte della federazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. segnalare al Presidente della federazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al titolare del potere disciplinare (Presidente) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3. provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

5. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Nella homepage del sito istituzionale della federazione é operativa una sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella quale sono contenute ed accessibili al pubblico tutte le principali informazioni secondo l'art. 10 – comma 8 – del decreto legislativo n° 33/2013 in formato aperto.

La Regione Autonoma Trentino –Alto Adige, mediante Legge regionale n. 10 del 29.10.2014, ha emanato proprie disposizioni in merito alle informazioni da pubblicare da parte degli Enti dipendenti dalla Regione, prevedendo alcuni esoneri per Enti minori (per esempio comuni sotto i50.000 abitanti). In Attuazione dell'art. 48 – comma 1 – della Legge provinciale n. 5 del 28.09.2009 (legge provinciale sulla bonifica), la federazione provinciale dei consorzi, applica le disposizioni previste dalla Legge regionale n. 10 del 29.10.2014.5



Per la redazione e l'attuazione del *Programma per la trasparenza e l'integrità*, disciplinato dalle norme sopra indicate, è utile il riferimento alle *linee guida* elaborate dall'ANAC con la deliberazione n° 50 del 4 luglio 2013 e successive integrazioni.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, è opportuno che il programma, con i dovuti adattamenti, sia strutturato secondo uno schema predefinito e quindi secondo il seguente indice:

1. organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
2. procedimento di elaborazione e adozione del programma;
3. iniziative di comunicazione della trasparenza;
4. processo di attuazione del programma;

5.1 Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

Ai sensi delle disposizioni della L.P. 5/2009 e dello statuto consortile in forma vigente, la struttura organizzativa della federazione é composta dalle seguenti Aree:

- amministrazione generale

5.2 Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente il Piano di prevenzione della corruzione e lo sottopone al Consiglio d'amministrazione per l'approvazione. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento di tutto il personale amministrativo della federazione. Contemporaneamente il Responsabile per la trasparenza redige il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che forma parte integrante del Piano di prevenzione.

Il Consiglio d'amministrazione della federazione approva annualmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità entro il mese di gennaio di ogni anno.

5.2.1 Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la *trasparenza* quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del *diritto alla conoscibilità* consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. il libero esercizio dell'*accesso civico* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione consortile. Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precisa di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:
 - a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari del Consorzio;
 - b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

5.2.2 Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita e negli altri strumenti di programmazione della federazione.

5.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza



5.3.1 Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale pubblica.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, la federazione ha realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

5.3.2 La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

5.4 Attuazione del programma

La tabella allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la *struttura delle informazioni sui siti istituzionali* delle istituzioni pubbliche.

Il legislatore organizza in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella 1 del decreto n° 33/2013.

Le schede, riportate al punto 6 del presente programma, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta tabella del decreto n° 33/2013, nelle linee guida di ANAC, nonché nella circolare ANBI n° 30 del 27 ottobre 2014.

Le schede sono suddivise in 3 colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = sotto-sezione livello 1;

Colonna B = sotto-sezione livello 2;

Colonna C = riferimento normativo;

5.4.1 Organizzazione del lavoro

L'art. 43 – comma 3 – del decreto legislativo n° 33/2013 prevede che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Visto il limitato numero del personale amministrativo della federazione provinciale, si dispone che l'inserimento tempestivo delle informazioni, dei documenti e dei dati da pubblicare sarà a cura del Responsabile per la trasparenza.

5.4.2 Tempestività di aggiornamento

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo *“tempestivo”* secondo il decreto n° 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di *“rendere oggettivo”* il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e Consorzio, si definisce *“tempestiva”* la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando venga effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi.

5.4.3 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Presidente della federazione.